

**COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE**  
Provincia di Pisa



**SETTORE 3 – UFFICIO TECNICO, SUAP, PROTEZIONE CIVILE**

**S.U.A.P.**  
**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

# **PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Articolo 43, c. 1 della Legge regionale 23 novembre 2018 n.62 (Codice del commercio)



**Articolo 1**  
 **Mercati – localizzazione e caratteristiche**

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le sue caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato settimanale: giovedì a Santa Maria a Monte e martedì a Montecalvoli;
- b) ubicazione: Piazza della Vittoria a Santa Maria a Monte e Piazza Sisto Marinai a Montecalvoli (ex Viale Repubblica);
- c) superficie complessiva del mercato di Santa Maria a Monte: mq. 2500 e di Montecalvoli: mq. 2000;
- d) superficie complessiva dei posteggi di Santa Maria a Monte: mq. 534, a Montecalvoli mq. 542;

Totale posteggi a Santa Maria a Monte n. 14, di cui:

- n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
- n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare;
- n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli;
- n. 1 posteggio riservato ai diversamente abili;

Totale posteggi a Montecalvoli n. 27, di cui:

- n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
- n. 8 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare;
- n. 11 posteggi non assegnati;
- n. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli;
- n. 1 posteggio riservato ai diversamente abili.

e) Riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- posteggi su area scoperta n. 2 riservati a produttore agricolo per una superficie complessiva di mq. 72 per Santa Maria a Monte e mq. 72 per Montecalvoli;
- posteggi su area scoperta n. 1 riservato ai diversamente abili per una superficie complessiva di mq. 36 per Santa Maria a Monte e mq. 36 per Montecalvoli;
- per Santa Maria a Monte: posteggi su area scoperta n. 11 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, n. 2 riservato ai produttori agricoli, n. 1 riservato a persona diversamente abile, per una superficie complessiva di mq. 534, di cui per il settore alimentare mq. 171, per il settore extra alimentare mq. 255, per i produttori agricoli mq. 72 e per i diversamente abili mq. 36;
- per Montecalvoli: posteggi su area scoperta n. 25 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, n. 1 riservato ai produttori agricoli, n. 1 riservato a persona diversamente abile, per una superficie complessiva di mq. 542, di cui per il settore alimentare mq. 226, per il settore extra alimentare mq. 208, per i produttori agricoli mq. 72 e per i diversamente abili mq. 36.

f) Le caratteristiche del mercato sono riportate nelle planimetrie individuate con le lettere A e B allegate al presente piano, nelle quali sono indicati:



**Comune di Santa Maria a Monte**  
Provincia di Pisa

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- Il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

**Articolo 2**

**Individuazione Fiere promozionali - Assunta localizzazione, caratteristiche, date e giorni di svolgimento, specializzazioni merceologiche**

1. La fiera denominata "Fiera dell'Assunta" si svolge, di norma, il lunedì dopo ferragosto, in occasione della festa dedicata alla Madonna.
2. L'ubicazione della fiera, le sue caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:
  - a) ubicazione: Piazza della Vittoria a Santa Maria a Monte;
  - b) superficie complessiva dell'area: mq. 2500;
  - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 606;
  - d) numero totale posteggi: 22, di cui:
    - n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
    - n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare;
    - n. 17 posteggi riservati ad altri soggetti iscritti al R.E.A. e agli artigiani; tra questi dovrà essere individuato n. 1 posteggio riservato ai diversamente abili;
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 33 comma 1 della L.R. n. 62/2018.
4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria individuate con la lettera D allegata al presente piano, nella quale sono indicati:
  - l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

**Articolo 3**

**Individuazione Fiere promozionali – Festa dei fiori e dell'artigianato localizzazione, caratteristiche, date e giorni di svolgimento, specializzazioni merceologiche**

1. La fiera denominata "Festa dei fiori e dell'artigianato" (festa dei fiori in onore della Beata Diana Giuntini) si svolge il lunedì ed il martedì seguenti la Pasqua di ogni anno, in occasione della festa dedicata alla patrona Beata Diana Giuntini.
2. L'ubicazione della fiera, le sue caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:
  - a) ubicazione: Piazza della Vittoria e strade del centro storico di Santa Maria a Monte;
  - b) superficie complessiva dell'area: mq. 2600;
  - c) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 1074;
  - d) Numero totale posteggi: 51, di cui:
    - n. 10 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio;
    - n. 40 posteggi riservati ad altri soggetti iscritti al R.E.A. e agli artigiani;
    - n. 01 posteggio riservato ai diversamente abili iscritti al R.E.A. e agli artigiani;
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 33 comma 1 della L.R. n. 62/2018.
4. Agli altri posteggi si può accedere in qualità di produttore agricolo, di commerciante su aree pubbliche dei prodotti inerenti il tema della fiera ed in qualità di artigiano o collezionista.



**Comune di Santa Maria a Monte**  
Provincia di Pisa

5. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria individuata con la lettera C allegata al presente piano, nella quale sono indicati:
  - l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
6. E' ammessa nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle specializzazioni merceologiche relative a piante e fiori e prodotti di artigianato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 comma 2 lettera f) della L.R. n. 62/2018.

**Articolo 4**  
**Commercio in forma itinerante**  
**Zone vietate**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitarie e di carattere ambientale è vietato nelle seguenti aree:
  - A Santa Maria a Monte nel centro storico, con esclusione di Piazza della Vittoria,
  - A Montecalvoli nel centro storico, con esclusione di Piazza della Chiesa,
  - In generale è vietato in tutte le zone collinari ubicate fuori dal centro abitato
  - .
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante può altresì essere vietato in occasione di eventi particolari o qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

**Articolo 5**  
**Posteggi fuori mercato**  
**localizzazione**

Nel Comune di Santa Maria a Monte non sono individuate aree destinate a posteggio fuori mercato.

**Articolo 6**  
**Affidamento in gestione dei mercati e delle fiere**

Il Comune può affidare, con deliberazione della Giunta Comunale, che definirà anche le modalità, la gestione di mercati, fiere, fiere promozionali di iniziativa comunale a soggetti da individuarsi secondo una procedura di evidenza pubblica.

In via straordinaria il Comune può altresì affidare la gestione di mercati, fiere, fiere promozionali a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse.

**Articolo 7**  
**Specializzazioni merceologiche e limitazioni**  
**alla vendita di prodotti particolari**

Le eventuali specializzazioni merceologiche dei posteggi e le eventuali limitazioni alla vendita di prodotti particolari verranno individuate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.



**ALLEGATO A**  
**PLANIMETRIA UBICAZIONE MERCATO DI SANTA MARIA A MONTE**






**Comune di Santa Maria a Monte**  
Provincia di Pisa

**MERCATO DI S. MARIA A MONTE: CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI**

<b>Numero posteggio</b>	<b>Settore alimentare</b>	<b>Settore non alimentare</b>	<b>SUPERFICIE MQ</b>
1 - Non Assegnato	Riservato ai diversamente abili (non individuato il settore)		36
2- Non assegnato	Produttore agricolo		36
3 - Non Assegnato		X	30
4 - Assegnato ex n.5	Frutta e verdura		52
5 -Assegnato ex n.17	Rosticceria		30
6 - Assegnato ex n.15	Pesce		24
7 - Non Assegnato		X	36
8 - Assegnato ex n. 13		Intimo	45
9 - Non Assegnato		Produttore agricolo (piante e fiori)	36
10 - Assegnato ex 25		Calzature	40
11 - Assegnato ex 10		Abbigliamento	45
12 - Assegnato ex n. 9	Formaggi-Salumi		24
13 - Non Assegnato		X	36
14 - Non Assegnato		X	36



**ALLEGATO B:**  
**PLANIMETRIA UBICAZIONE MERCATO DI MONTECALVOLI**  
Piazza antistante il campo sportivo (Scala 1:600)



**MERCATO DI MONTECALVOLI: CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI**

Numero posteggio	Settore alimentare	Settore non alimentare	MQ
1 Non assegnato			
2 Non assegnato			
3 Non assegnato			
4 Non assegnato			
5 Non assegnato			
6 Non assegnato			
7 Non assegnato	Riservato per diversamente abili		35
8	Formaggi e salumi		30
9	Formaggi e salumi		15
10	Prodotti ittici		25
11	Frutta - verdura		40
12	Frutta - verdura		63

Numero posteggio	Settore alimentare	Settore non alimentare	MQ
13		Abbigliamento	36
14		Produttore agricolo	25
15 Non assegnato			
16		Abbigliamento	30
17	Rosticceria		30
18		Tessuti e scampoli	30
19		Detersivi	30
20		Calzature	40
21		Calzature	30
22 Non assegnato			
23		Biancheria intima - corredi	25
24 Non assegnato			
25 Non assegnato			
26 Non assegnato			
27		Abbigliamento	40





**Comune di Santa Maria a Monte**  
Provincia di Pisa


**ALLEGATO C:**  
**PLANIMETRIA UBICAZIONE FIERA DEI FIORI E DELL' ARTIGIANATO**  
**DI S. MARIA A MONTE Centro Storico**  
**(Scala 1:1.500)**







**ALLEGATO C:  
PLANIMETRIA UBICAZIONE FIERA DEI FIORI E DELL'ARTIGIANATO  
DI S. MARIA A MONTE Centro Storico  
(Scala 1:800)**



FIERA DEI FIORI E DELL'ARTIGIANATO DI S. MARIA A MONTE: CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI


Numero Posteggio	MQ
1	28
2	28
3	28
4	28
5	28
6	32
7	32
8	36
9	36
10	28
11	28
12	28
13	28
14	28
15	28
16	36
17	28

Numero Posteggio	MQ
18	21
19	21
20	21
21	21
22	21
23	6
24	6
25	6
26	6
27	6
28	6
29	6
30	6
31	6
32	6
33	6
34	12

Numero Posteggio	MQ
35	18
36	6
37	10
38	24
39	24
40	18
41	18
42	30
43	24
44	24
45	50
46	24
47	6
48	6
49	6
50	6
51	6



**ALEGATO D:**  
**PLANIMETRIA UBICAZIONE FIERA DELL'ASSUNTA**  
**DI S. MARIA A MONTE Centro Storico**  
**(Scala 1:800)**



**FIERA DELL'ASSUNTA DI S. MARIA A MONTE: CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI**

Numero Posteggio	MQ
1	28
2	28
3	28
4	28
5	28
6	30
7	28
8	14
9	36
10	28
11	28

Numero Posteggio	MQ
12	28
13	28
14	28
15	28
16	36
17	28
18	21
19	21
20	21
21	21
22	21

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE  
Provincia di Pisa



SETTORE 3 – UFFICIO TECNICO, SUAP, PROTEZIONE CIVILE

**S.U.A.P.**

**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ORGANIZZAZIONE E LO  
SVOLGIMENTO DELLE  
FUNZIONI COMUNALI IN  
MATERIA DI COMMERCIO SU  
AREE PUBBLICHE.**

Articolo 43 della Legge regionale 23 novembre 2018 n. 62 (Codice del commercio).



## INDICE

---

### **Titolo 1 – Disposizioni generali**

---

Articolo 1	Ambito di applicazione
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato
Articolo 3 bis	Esercizio dell'attività
Articolo 4	Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza
Articolo 5	Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
Articolo 6	Vendita per mezzo di veicoli
Articolo 7	Orari

---

### **Titolo 2 – Mercati e Fiere**

---

Articolo 8	Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio
Articolo 9	Assegnazione dei posteggi in concessione decennale nei mercati e nelle fiere
Articolo 10	Criteri per l'assegnazione di posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato
Articolo 11	Assegnazione dei posteggi riservati
Articolo 12	Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
Articolo 13	Modalità di registrazione delle presenze
Articolo 14	Subingresso nel titolo abilitativo
Articolo 15	Spostamento del mercato e della fiera
Articolo 16	Miglioria e scambio di posteggi
Articolo 17	Mercati e fiere a carattere sperimentale
Articolo 18	Mercati straordinari
Articolo 19	Funzionamento dei mercati e delle fiere
Articolo 20	Circolazione pedonale e veicolare
Articolo 21	Mercati: localizzazione e caratteristiche
Articolo 22	Fiere: localizzazione e caratteristiche

---

### **Titolo 3 – Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato**

---

Articolo 23	Partecipazione
Articolo 24	Assegnazione dei posteggi in concessione decennale
Articolo 25	Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee
Articolo 26	Rinvio

---

### **Titolo 4 – Posteggi fuori mercato**

---

Articolo 27	Assegnazione dei posteggi fuori mercato
Articolo 28	Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
Articolo 29	Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale
Articolo 30	Circolazione pedonale e veicolare

---

### **Titolo 5 - Commercio itinerante**

---

Articolo 31	Abilitazione all'esercizio dell'attività
Articolo 32	Modalità di svolgimento
Articolo 33	Divieto dell'esercizio del commercio itinerante



---

**Titolo 6 — Fiere Promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario**

---

- Articolo 34      Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee  
Articolo 35      Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi  
Articolo 36      Fiere promozionali a carattere sperimentale  
Articolo 37      Circolazione pedonale e veicolare  
Articolo 38      Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

---

**Titolo 7 — Disposizioni finali e transitorie**

---

- Articolo 39      Tariffe per la concessione del suolo pubblico  
Articolo 40      Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo  
Articolo 41      Sanzioni  
Articolo 42      Graduatorie  
Articolo 43      Abrogazione precedenti disposizioni e Rinvio  
Articolo 44      Gerarchia delle fonti



## **Titolo 1 – Disposizioni generali**

### **Articolo 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43, comma 5 della legge regionale 62/2018 (Codice del commercio).
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
3. Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

### **Articolo 2 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per **legge** la legge regionale 23 novembre 2018 n. 62 (Codice del commercio);
- b) Per **commercio su aree pubbliche**, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
- c) Per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d) Per **piano**, il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 43 della legge;
- e) Per **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- f) per **mercato straordinario**, edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal presente regolamento comunale;
- g) per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) per **fiera specializzata nel settore dell'antiquariato**, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
- i) per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- j) per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- k) per **posteggio nel mercato, fuori mercato o nella fiera** le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione agli operatori;
- l) per **autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio**, l'atto rilasciato dal SUAP (Sportello unico attività produttive) competente per il territorio in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera;
- m) per **abilitazione all'esercizio itinerante**, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività;
- n) per **concessione temporanea**, atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario;
- o) per **spunta**, l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato;
- p) per **presenze in un mercato, nella fiera e fuori mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere attività commerciale;
- q) per **miglioria**, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro purché non assegnato;
- r) per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, di





- scambiarsi il posteggio;
- s) per **attività stagionali**, le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
  - t) per **mercattini dei non professionisti**, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti, cioè i soggetti non in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 34 della LRT62/2018, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell'articolo 40 bis della citata Legge.
  - u) per **non professionisti**, i soggetti non in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 34 della LRT 62/2018, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell'articolo 40 bis della citata legge.

### **Articolo 3**

#### **Individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, Fiere, Fiere promozionali e Posteggi fuori mercato**

Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato, si tiene conto:

- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- b) della compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

### **Articolo 3 bis**

#### **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite e può svolgersi:
  - a) Su posteggi dati in concessione;
  - b) In forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione, con contestuale concessione, rilasciata dal SUAP – Sportello Unico Attività Produttive, qualora effettuato su posteggio, oppure a SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività, se effettuato in forma itinerante.
3. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
5. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa da esibire su richiesta dagli organi di vigilanza e controllo.
6. Quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo si applica anche agli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti, ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228.
7. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 44 e seguenti della legge regionale 62/2018.

### **Articolo 4**

#### **Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza**

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, comma 9 della legge si determina in 30 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario; tale disposizione si applica solo in caso di mercati e fiere che si tengano in zone sprovviste, nelle immediate vicinanze, di pubblici esercizi di somministrazione, idonei allo svolgimento del servizio pubblico.
3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza, alla quale si rimanda.



## **Articolo 5**

### **Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche**

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le caratteristiche dei mezzi utilizzati nella vendita devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti normative igienico sanitarie e comunque compatibili con le caratteristiche dell'area sulla quale insistono.
3. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere, dallo spazio loro assegnato con la concessione per più di un metro, a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt., che non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza e che rispettino le norme di sicurezza.
4. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende suindicate, non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico da comunicare al Servizio Polizia Municipale) è considerato assente a tutti gli effetti.
7. E' obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività in originale qualora richiesto dagli organi di vigilanza.
8. Ogni stand deve avere in dotazione almeno un mezzo mobile di estinzione incendi compatibile con le sostanze presenti. Gli estintori devono essere del tipo omologato e di idonea classe estinguente.
9. È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.
10. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.
11. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, le altre indicazioni previste dalle normative vigenti.
12. E' consentito l'uso di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera.
13. E' fatto obbligo agli operatori che sostano su un'area caratterizzata da pavimentazione e finiture di pregio o costituita da materiali che si possono deteriorare o macchiare (ad esempio: il cotto, la pietra serena ecc.) dotarsi di idonea attrezzatura per la salvaguardia dell'integrità del luogo (ad esempio tappeto da stendere sotto alle strutture utilizzate).

## **Articolo 6**

### **Vendita per mezzo di veicoli**

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì obbligatorio lo stazionamento nel posteggio dei veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

## **Articolo 7**

### **Orari**

1. Gli orari dell'attività di vendita nei mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, indicati nelle schede del presente Regolamento, sono determinati con provvedimento del Sindaco.
2. Con provvedimento del Sindaco sono determinati anche gli orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.



## **Titolo 2 – Mercati e fiere**

### **Articolo 8** **Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio**

1. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.

### **Articolo 9** **Assegnazione dei posteggi in concessione decennale nei mercati e nelle fiere: norme generali**

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione.
2. I bandi sono pubblicati sull'albo pretorio e sul sito Internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

Il bando contiene:

- l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
  - l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 41 della legge;
  - l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
  - Il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.

### **Articolo 10** **Criteri per l'assegnazione di posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato**

Criteri per assegnazione posteggi esistenti:

1. L'autorizzazione e la concessione di dieci anni nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di ulteriore parità si procederà a pubblico sorteggio.
2. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui al comma precedente, da considerare comunque prioritari, si tiene conto anche dell'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.

Criteri per assegnazione nuovi posteggi nelle fiere promozionali:

3. Nelle fiere promozionali di nuova istituzione il Comune assegna i posteggi tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Nelle fiere promozionali già istituite alla data di entrata in vigore del presente comma, il Comune assegna i posteggi tenendo conto del maggior numero di presenze maturate



nella medesima fiera promozionale. Il Comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione.

4. A parità di punteggio totale, in tutti i casi sopra elencati, le domande concorrenti saranno sottoposte a sorteggio alla presenza dei diretti interessati.

### **Articolo 11** **Assegnazione dei posteggi riservati**

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
  - a) Dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, nella misura di 1 posteggio ogni 100 posteggi in dotazione al mercato/fiera;
  - b) Degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. 45/2007, aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovra comunale di cui all'Allegato B della l.r. 65/2014 (comuni di Santa Maria a Monte, Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme-Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Terricciola) per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'art. 4 del D.Lgs. n.228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
  - c) alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni, nei mercati o fiere di nuova istituzione;
2. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, il Comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato (o fiera) e fiera specializzata nel settore dell'antiquariato.
4. Ai posteggi riservati ai soggetti di cui alla Legge 104/92 possono avere accesso solamente le ditte individuali. Il soggetto che sia già titolare di un posteggio non riservato in un mercato o fiera, alla data di indizione del bando di concorso pubblico per assegnazione dei posteggi riservati non può concorrere per la concessione anche di tali posteggi.
5. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:
  - d) Decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
  - e) Decennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

### **Articolo 12** **Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato o della fiera non sia presente entro l'orario stabilito per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera, è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze maturate.
3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, come attività di commercio su aree pubbliche.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata esclusivamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del Comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.
6. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore non può in ogni caso essere ammesso al posteggio per tale giornata dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.



### **Articolo 13**

#### **Modalità di registrazione delle presenze**

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita, altrimenti verrà considerato assente.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
6. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:
  - a) Per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
  - b) Per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
7. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori, tale assenza è da considerarsi giustificata.

### **Articolo 14**

#### **Subingresso nel titolo abilitativo**

1. Il subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP – Sportello Unico Attività Produttive competente per territorio.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 93 della legge.
4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett a) è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.

### **Articolo 15**

#### **Spostamento del mercato e della fiera**

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 6 della legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il Comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7 della legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il Comune può trasferire o modificare, l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione alle organizzazioni e le associazioni di cui al comma 1, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
3. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.
4. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, riferita al soggetto richiedente.

### **Articolo 16**

#### **Miglioria e scambio di posteggi**



**Comune di Santa Maria a Monte**  
Provincia di Pisa

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il Comune, prima di dare avvio alle procedure di cui all'art. 9, può indire un bando per la loro assegnazione riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio, detto "bando di miglioria".
2. Il bando per la miglioria può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, ne venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno dell'area di mercato o fiera presentano domanda scritta al Comune, entro 10 giorni dall'indizione del bando.
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
  - a) Maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o fiera, cumulata con quella dei precedenti danti causa;
  - b) Maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio.
5. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.
6. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del SUAP a condizione che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera. Ove accordata la possibilità di scambio, gli operatori dovranno presentare al Comune apposita domanda, con firma congiunta, ed entro trenta giorni si provvederà alla variazione del posteggio sulle autorizzazioni / concessioni di posteggio.

### **Articolo 17**

#### **Mercati e fiere a carattere sperimentale**

1. Con atto della Giunta Comunale possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale stabilirà il tempo di sperimentazione, proporzionalmente alla cadenza del mercato o della fiera (mensile, semestrale, annuale ecc.)
2. Decorso il tempo di sperimentazione il Consiglio Comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

### **Articolo 18**

#### **Mercati straordinari**

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la rassegnazione dei posteggi e sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto.
2. Per particolari esigenze possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno alla manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, da effettuare in accordo con gli operatori o secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

### **Articolo 19**

#### **Funzionamento dei mercati e delle fiere**

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali a titolo esemplificativo: consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
2. L'accesso alle aree mercatali e fieristiche è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere liberate da mezzi e da attrezzature.
3. Le operazioni di spunta si svolgono a partire dalle ore 08:15/08:30 e i posti saranno assegnati al termine dei





**Comune di Santa Maria a Monte**  
Provincia di Pisa

rilievi delle assenze dei concessionari all'orario di inizio del mercato o della fiera stabilito nelle relative schede.

4. Nel giorno di mercato il divieto di sosta e transito veicolare nelle aree interessate, è disposto con apposita ordinanza.
5. Nel giorno di fiera è disposto il divieto di sosta e transito veicolare per tutta la durata della manifestazione. Nel caso in cui la fiera o la fiera promozionale si svolgano in più giorni il divieto è disposto per tutta la durata della manifestazione.
6. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso potrà comunque essere svolto nelle giornate previste. Qualora ricada nei giorni del 1° gennaio, 25 e 26 dicembre il mercato potrà svolgersi in altra giornata da concordare tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori del mercato o fiera.

### **Articolo 20**

#### **Circolazione pedonale e veicolare**

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera potranno essere interdette, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

### **Articolo 21**

#### **Mercati: localizzazione e caratteristiche**

I mercati sul territorio del Comune di Santa Maria a Monte sono quelli di seguito indicati:

<b>SCHEDA N°1- MERCATI</b> <b>MERCATO DI SANTA MARIA A MONTE - CAPOLUOGO</b>	
Svolgimento del mercato	Annuale
Cadenza	Settimanale
Giornata di svolgimento	Giovedì
Orario	Indicativamente 7:30 /08:00 -13:00(in base ad eventuale ordinanza)
Ubicazione	Piazza della Vittoria
Suoerficie complessiva del mercato	mq.2.500
Superficie complessiva dei posteggi	mq.534
Totale posteggi	n.14
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Alimentare n. 4 Settore non alimentare n. 7
Riservati agli imprenditori agricoli	n.2
Riservati ai diversamente abili	n.1
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	All. A

<b>SCHEDA N°2- MERCATI</b> <b>MERCATO DI MONTECALVOLI</b>	
Svolgimento del mercato	Annuale
Cadenza	Settimanale
Giornata di svolgimento	Martedì
Orario	Indicativamente 07:30/08:00 -13:00 (In base ad eventuale ordinanza)
Ubicazione	Piazza Sisto Marinai (ex Viale Repubblica)
Superficie complessiva del mercato	mq. 2.000
Superficie complessiva dei posteggi	mq. 542



Totale posteggi	n. 27
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Alimentare n.6 Settore non alimentare n. 8 Settore non individuato n. 11
Riservati agli imprenditori agricoli	n. 1
Riservati ai diversamente abili	n.1
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	All. B

Le variazioni alle caratteristiche dei mercati, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determina e/o delibera di Giunta, dandone comunicazione alle associazioni di categoria degli operatori.

## **Articolo 22**

### **Fiere: Localizzazione e caratteristiche**

Le fiere che si svolgono sul territorio del Comune di Santa Maria a Monte sono quelle di seguito indicate:

<b>SCHEDA N°1 – FIERE FIERA PROMOZIONALE DI PASQUA</b>	
Cadenza	annuale
Giornata di svolgimento	Il lunedì ed il martedì seguenti la Pasqua
Ubicazione	Piazza della Vittoria e strade del centro storico
Superficie complessiva dell'area	mq.2.600
Superficie complessiva dei posteggi	mq.1.074
Totale posteggi	n. 51
Riservati iscritti al R.E.A. ed artigiani	n.40
Riservati ai diversamente abili iscritti al	n.1
Definizione area ed individuazione dei singoli	All. C

<b>SCHEDA N°2 – FIERE FIERA PROMOZIONALE DELL'ASSUNTA</b>	
Cadenza	annuale
Giornata di svolgimento	Il primo lunedì dopo il Ferragosto, in occasione della Festa dedicata alla Madonna
Ubicazione	Piazza della Vittoria
Superficie complessiva dei posteggi	mq.606
Totale posteggi	n. 22
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Alimentare n.3 Settore non alimentare n.2
Altri soggetti iscritti al R.E.A. ed artigiani	16
Riservati ai diversamente abili iscritti al R.E.A. ed artigiani	n.1
Definizione area ed individuazione dei singoli posteggi	All.D

Le variazioni alle caratteristiche delle fiere, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determina e/o delibera di Giunta, dandone comunicazione alle associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori.

### **Titolo 3 – Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato**

## **Articolo 23**

### **Partecipazione**



1. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

#### **Articolo 24**

##### **Assegnazione dei posteggi in concessione**

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione decennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
  - a) Maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali ed internazionali e dotate di un minimo di duecento posteggi;
  - b) A parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
  - c) A ulteriore parità, si applicano i criteri di cui all'articolo 9.

#### **Articolo 25**

##### **Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il Comune può riservare posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca proveniente dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.
2. Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera.
3. Per la partecipazione di commercianti in sede fissa si rilasciano concessioni temporanee.
4. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee il Comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, determina gli ulteriori criteri.

#### **Articolo 26**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al titolo 2.

### **Titolo 4 – Posteggi fuori mercato**

#### **Articolo 27**

##### **Assegnazione dei posteggi fuori mercato**

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità ed eventuali vincoli urbanistici.
2. Il SUAP – Sportello Unico Attività Produttive rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione decennale di posteggio sulla base dei criteri di cui al Titolo 2 del presente Regolamento.
3. Il bando per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

#### **Articolo 28**

##### **Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi**



1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata per la sola giornata di svolgimento dell'attività sulla base del criterio del più alto numero di presenze.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese.
3. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del Comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

### **Articolo 29**

#### **Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale**

1. Possono essere istituiti, con atto di Giunta, nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale stabilirà il tempo di sperimentazione, proporzionalmente alla cadenza del mercato o della fiera (mensile, semestrale, annuale ecc.).
2. Decorso il periodo di sperimentazione il Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.
3. Le variazioni alle caratteristiche dei posteggi fuori mercato, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione con le associazioni di categoria degli operatori.

### **Articolo 30**

#### **Circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento viene interdetta, con apposita ordinanza, emanata ai sensi del vigente C.d.S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/giorni e gli orari di svolgimento dell'attività.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare l'area riservata ai posteggi fuori mercato o per i loro spostamenti.

## **Titolo 5 – Commercio itinerante**

### **Articolo 31**

#### **Abilitazione all'esercizio dell'attività**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.
2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere, nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

### **Articolo 32**

#### **Modalità di svolgimento**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.



4. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e delle fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con "aree adiacenti" quelle poste ad una distanza inferiore ad 1 km.
5. Il commercio itinerante non potrà essere esercitato nella stessa area di mercato per più di due giorni nella stessa settimana; la sosta di vendita potrà essere consentita per un massimo di tre ore consecutive al giorno, senza possibilità di sospensione; questo vale relativamente all'intera area di pertinenza allo spazio occupato dall'operatore indipendentemente dalla grandezza dello spazio stesso.

### **Articolo 33**

#### **Divieto dell'esercizio del commercio itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitarie e di carattere ambientale è vietato nelle aree individuate dal Piano del Commercio su aree pubbliche e precisamente:
  - A Santa Maria a Monte nel centro storico, con esclusione di Piazza della Vittoria,
  - A Montecalvoli nel centro storico, con esclusione di Piazza della Chiesa,
  - In generale è vietato in tutte le zone collinari ubicate fuori dal centro abitato.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante può altresì essere vietato in occasione di eventi particolari o qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

## **Titolo 6 – Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario**

### **Articolo 34**

#### **Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee**

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese.
2. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.
3. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune.
4. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il Comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, anche in modo discontinuo, riferita al soggetto richiedente e, a parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda. Nelle fiere promozionali già istituite alla data di entrata in vigore del presente comma, il Comune assegna i posteggi tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nella medesima fiera promozionale. A parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. La fiera promozionale è gestita in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione, con procedura ad evidenza pubblica, a soggetti esterni, quali: consorzi di operatori su aree pubbliche, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
6. Per esigenze eccezionali possono essere organizzate fiere promozionali, indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previa comunicazione alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

### **Articolo 35**

#### **Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi**

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nella fiera promozionale. A parità di numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità



- complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
2. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.
  3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.
  4. L'assegnazione dei posteggi riservati, occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
  5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del Comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

### **Articolo 36**

#### **Fiere promozionali a carattere sperimentale**

1. Con atto della Giunta Comunale possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale stabilirà il tempo di sperimentazione, proporzionalmente alla cadenza della fiera (mensile, semestrale, annuale ecc.)
2. Decorso il tempo stabilito per la sperimentazione Il Consiglio Comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

### **Articolo 37**

#### **Circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale è interdetta, con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente C.d.S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento della fiera.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

### **Articolo 38**

#### **Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee**

1. Possono essere organizzate e autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
  - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
    - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari;
    - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
    - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
2. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono caratterizzate dalla mancanza di periodicità nel loro svolgimento, potendosi svolgere una tantum.
3. La partecipazione a tali manifestazioni è soggetta al rilascio delle concessioni temporanee.
4. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio, il Comune pubblica apposito bando all'Albo pretorio, nel quale sono indicati: i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione, nonché i termini per la presentazione delle domande.
5. Nel caso in cui l'iniziativa della manifestazione commerciale a carattere straordinario sia legata ad altro evento particolare, sarà affidata direttamente agli organizzatori dello stesso, previo accordo con l'Amministrazione Comunale in merito al periodo, all'ubicazione, alla collocazione delle strutture e ai criteri di assegnazione dei posteggi.
6. Durante particolari festività, quali il periodo natalizio e pasquale, 8 marzo, carnevale, festività nazionali e locali di notevole rilievo, commemorazione dei defunti, possono essere rilasciate concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico su richiesta dei soggetti interessati, per la vendita di particolari generi merceologici, riconducibili alla natura della festività, nonché dolciumi, caldarroste, ecc.





**Titolo 7 – Disposizioni finali e transitorie**

**Articolo 39**  
**Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

**Articolo 40**  
**Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo**

1. Per la revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dalla Legge regionale Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii..

**Articolo 41**  
**Sanzioni**

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dalla LR vigente in materia di commercio.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano le norme contenute nella LR di cui al c. 1
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 Bis della legge 125/2001.

**Articolo 42**  
**Graduatorie**

1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le graduatorie predisposte dal Comune sulla base della precedente normativa.

**Articolo 43**  
**Abrogazione precedenti disposizioni e rinvio**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di applicarsi il precedente "Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 54 del 29/12/2016.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa regionale e nazionale di settore, in quanto applicabile.

**Articolo 44**  
**Gerarchia delle fonti**

1. La normativa regionale e nazionale prevale sempre sulle disposizioni del presente regolamento, senza necessità che siano apportate modifiche allo stesso.

=====